



AVV. NICOLETTA GIULIA CUOMO
Cassazionista

AVV. STEFANIA BIANCA MENNITTI
Cassazionista

AVV. MATTEO BOVA

DOTT.SSA SOFIA PACHERA GASPARINI

Of counsel:

ALBERTO CAMNASIO

Dottore Commercialista

AVV. SIMONA GAMBINI

Amministrativista

AVV. ARMANDO PARADISO

Penalista

AVV. FILIPPO PARISI

Iscritto AGI Giuslavorista

Milano, 23 marzo 2020

Circolare n. 1/2020

Novità introdotte dal Decreto Legge n.18 del 17.03.2020

Decreto Cura Italia

A. Con riferimento alla materia assicurativa

- Art. 125 "Proroga dei termini nel settore assicurativo..."
- FINO AL 31 LUGLIO 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
- FINO AL 31 LUGLIO 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

B. Con riferimento ai Termini processuali e alle udienze nei processi civili

Art. 83 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare":

PERIODO 9 MARZO 2020 – 15 APRILE 2020

⇒ le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al **15 aprile 2020**.

⇒ è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto **dei procedimenti civili**.

Si intendono pertanto sospesi, per tale periodo, i termini stabiliti:

- per l'adozione di provvedimenti giudiziari
- per il deposito della loro motivazione
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi
- per le impugnazioni

e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

⇒ Sospensione dei termini:

- per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
- nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
- nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

PERIODO 16 APRILE 2020 – 30 GIUGNO 2020

⇒ I capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone con riferimento alle udienze civili - possono adottare le seguenti misure:

- A. l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- B. la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- C. la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- D. la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili, salvi i procedimenti specificatamente indicati al comma 3 dell'art. 83;
- E. lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.